

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Più probabile che non è solo nesso causale: standard probatorio è attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti).

Il criterio del "più probabile che non" costituisce, in tema di responsabilità civile, il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Nello stesso senso:

-Standard probatorio civile: più probabile che non riguarda solo il nesso causale, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti) [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.3.2025, n. 8496]

-Più probabile che non rileva solo per il nesso causale. Il fatto ignorato è conseguenza di fatti certi. Serve l'elevata attendibilità rappresentativa [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304].

PER APPROFONDIMENTI:

-schema: 7 opzioni giurisprudenziali sullo standard probatorio civile

In DOTTRINA, si veda: [VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#)

Segnalazione Editoriale:

VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento: dal più probabile che non alla sommatoria di prove](#), Milano, DirittoAvanzato, 2021.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.5.2026, n. 16439

...omissis...

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 606, 2697 e 2702 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell'assoluta certezza della falsità del testamento olografo piuttosto che quella della probabilità tecnica della falsità stessa, accertata dal CTU, dovendo applicare la regola civilistica del "più probabile che non".

Il perito avrebbe rilevato, come accertato nella sentenza di primo grado, che il testo della disposizione testamentaria non sarebbe stato riconducibile al testatore "con buona probabilità tecnica", non superando il giudizio tecnico "tale soglia probabilistica per l'irreperibilità di scrittura corsiva coeva alla grafia testamentaria". Nonostante ciò, sarebbero state rilevate molteplici discordanze.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione totalmente assente o apparente in relazione agli accertamenti contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio che aveva verificato la falsità del testamento in virtù di parametri di probabilità tecnica e in conformità alla regola del "più probabile che non".

A loro avviso, la sentenza avrebbe obliterato i contenuti e le conclusioni della CTU, enunciando solo in apparenza aspetti di disciplina relativi alla querela di falso e alla prova richiesta.

Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, meritano accoglimento.

La corte territoriale ha respinto la querela di falso proposta dai ricorrenti nonostante il CTU avesse concluso che la firma del testatore fosse autografa, con elevata probabilità tecnica ai limiti della certezza, mentre, con buona probabilità tecnica, i restanti segni grafici Xb (ossia, il contenuto del testamento) non erano riferibili alla mano di Ru.Ma.

Ciò ha fatto valorizzando l'affermazione, contenuta nella stessa CTU, che "Il giudizio tecnico non supera la soglia probabilistica per la parziale mancanza di termini omogenei di confronto e di scritture coeve e per alcune consonanze che accomunano i grafismi in comparazione".

Sostiene il giudice di secondo grado che, non potendosi, sulla base della perizia, formulare un giudizio di assoluta certezza o, quanto meno, di elevata probabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento, sia per "la parziale mancanza di termini omogenei di confronto e di scritture corsive coeve a quella in verifica, essendo il materiale posto a sua disposizione costituito soltanto da firme autentiche del de cuius, sia per alcune assonanze comunque accomunanti i grafismi in comparazione", il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto dichiarare la nullità del detto testamento in assenza di ulteriori elementi di valutazione che corroborassero l'indice di attendibilità ed incontrovertibilità delle risultanze della relazione peritale, per non avere i querelanti fornito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. la prova unica e incontestabile dell'apocriefità delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

In particolare, la Corte d'Appello dà rilievo al fatto che i ricorrenti non avevano prodotto in giudizio "scritture di comparazione analoghe a quella contenuta nel testamento del 20 gennaio 2011" e non avevano articolato capitoli di prova testimoniale rilevanti ai fini decisionali che

potessero supplire alla non idoneità della relazione peritale a "incontrovertibilmente dimostrare la falsità del documento impugnato".

Queste considerazioni non sono condivisibili.

In primo luogo, occorre sottolineare che il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione e la grafia siano attribuite, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Infatti, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., e, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (Cass., Sez. 1, n. 15686 del 27 luglio 2015).

La corte territoriale, quindi, è partita da un presupposto logico non esatto, ossia che, per definire la lite, fosse sufficiente basarsi sulle conclusioni della perizia grafologica. Al contrario, avrebbe dovuto considerare che l'oggetto della querela di falso è la veridicità della scrittura e che, quindi, la sua valutazione doveva essere condotta, innanzitutto, direttamente su questa, la detta perizia costituendo un semplice supporto della sua attività, ancorché dotato di un valore particolarmente qualificato (Cass., Sez. L, n. 1149 del 19 gennaio 2011).

Ciò in quanto la consulenza grafologica non è suscettibile di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione (Cass., Sez. L, 20 maggio 2004) perché, "anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza" (Cass., Sez. 1, n. 15686 del 27 luglio 2015). Ecco la ragione per la quale il giudice di merito non può ignorare siffatta consistenza strutturalmente limitata nella comparativa valutazione degli altri elementi probatori, dovendosi confrontare, in ogni caso, con la coerenza logica del contingente contesto nel quale l'atto si inserisce.

La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto, in primis, esaminare direttamente la scrittura, per poi avvalersi della consulenza e ponderare le conclusioni della stessa alla luce dei particolari rapporti esistenti fra le parti - anche dopo il decesso del de cuius - e fra queste e il defunto, delle condizioni di chi aveva redatto il testamento - altresì nei suoi ultimi anni di vita - e delle perplessità evidenziate dal perito, che aveva segnalato l'esistenza di molteplici discordanze, non trattate, però, specificamente, in sentenza, tenendo conto della comunque rilevata discrepanza fra sottoscrizione e contenuto del testamento.

Il giudice di appello, invece, si è basato esclusivamente sulle conclusioni della CTU, dando spazio a un non condivisibile automatismo che, nella sostanza, ha fatto dipendere la decisione della controversia non dal suo prudente apprezzamento di tutti gli elementi agli atti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ma, appunto, dalle menzionate conclusioni.

Vi è, poi, un secondo profilo di criticità della sentenza che va rilevato.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che la consulenza tecnica che accerti l'autenticità della firma non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, atteso che l'attendibilità delle risultanze riposa su elementi che non appartengono ad una scienza esatta, ma sull'osservazione empirica che la grafia di ciascun essere umano è unica.

Inoltre, non può affermarsi in senso assoluto che il giudizio sull'autenticità di una scrittura possa fondarsi sul criterio della (più o meno) elevata probabilità tecnica della falsità, accertata dal CTU, come sostenuto dalla Corte d'Appello di Salerno, o su quello del "più probabile che non", come prospettato dai ricorrenti.

La giurisprudenza ha chiarito, in particolare, che il criterio del "più probabile che non" (ma, ad avviso del Collegio, analogo discorso va fatto quanto al parametro dell'elevata probabilità tecnica) costituisce, in tema di responsabilità civile, il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 26304 del 29 settembre 2021).

Nella specie, il giudice di appello non ha fatto buon governo di quest'ultima regola, da ritenere applicabile, altresì, in tema di consulenze grafologiche, in quanto ha subordinato l'accoglimento della querela di falso alla possibilità di un giudizio di assoluta certezza (come detto, impossibile) o, quanto meno, di elevata probabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento (giustificato con le cognizioni specialistiche del CTU) quando, al contrario, avrebbe dovuto valutare il contenuto concreto della perizia e le sue conclusioni in relazione alla maggiore o minore capacità dimostrativa dei fatti, anche tenendo conto delle scritture comparative comunque presenti agli atti, dei rapporti fra le parti e della loro condotta, del contesto complessivo (come sopra meglio esposto) e delle molteplici discordanze specificamente menzionate dal CTU e sulle quali il medesimo giudice di appello non ha fornito un'adeguata motivazione.

Al contrario, la corte territoriale si è basata, come in precedenza messo in luce, su un automatismo fondato sulla mera lettura delle conclusioni del perito nominato dall'ufficio e su dei concetti applicabili in tema di accertamento del nesso causale non dirimenti nella specie perché non imposti dal codice di rito in materia di querela di falso. Il giudice, piuttosto, avrebbe dovuto accertare la complessiva ed effettiva attendibilità delle prove fornite dalla parte onerata, precisando le ragioni per le quali erano state da lui ritenute insufficienti a dimostrare la dedotta falsità testamentaria.

2) Il ricorso è accolto.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i principi sopra esposti.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma il 24 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2026.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchi (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliana Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
